



# Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

Roma, li

**Al Gabinetto del Ministro  
Servizio Rapporti con il  
Parlamento**

e p.c.

**Al Sig. Capo di Gabinetto  
Pres. Settembrino Nebbioso**

**Al Sig. Capo del  
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,  
del Personale e dei Servizi  
Pres. Luigi Birritteri**

**SEDE**

**Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio Legislativo - Economia  
Ufficio Legislativo - Finanze  
Ragioneria Generale dello Stato**

**ROMA**

**OGGETTO: 749/s: Berselli: Delega al Governo per la istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario.**

Con riferimento al disegno di legge in oggetto (all'esame della Commissione Giustizia del Senato in sede referente), questo Ufficio, ferme restando le valutazioni di carattere politico sull'opportunità di privatizzare un'ampia sfera di pubblici poteri di competenza dell'Amministrazione della giustizia, attualmente esercitati, in suo nome e per suo conto, da propri dipendenti (quali sono gli ufficiali giudiziari ed i magistrati ordinari) e

riservandosi una più approfondita analisi dell'impatto normativo e finanziario della proposta, esprime parere contrario per le argomentazioni di seguito esposte.

Un primo inquadramento della complessa tematica relativa alle professioni intellettuali, non può prescindere da un esame della compatibilità comunitaria. In proposito, non vanno sottaciute le forti spinte verso la tutela della concorrenza e la liberalizzazione del mercato delle libere professioni, provenienti, tanto dalla Commissione europea, quanto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla stregua delle quali sarebbe ben difficile giustificare l'individuazione e la definizione di una nuova professione intellettuale regolamentata, a cui sarebbe affidata in via esclusiva l'esercizio di tutte le attività oggi svolte dagli ufficiali giudiziari e di alcune attività di competenza dei magistrati, la cui organizzazione si fonderebbe su un rigido ordinamento che prevede l'istituzione di un albo nazionale e di più albi distrettuali, oltre che di un consiglio nazionale e di più consigli distrettuali, ciascuno dotato di compiti e funzioni specifici, in nulla differenziandosi da un ordine professionale.

Al riguardo, pertanto, risulta contraddittorio, il richiamo ai principi e criteri direttivi previsti in materia dalle direttive comunitarie e dalle rispettive disposizioni di recepimento.

In secondo luogo, suscita perplessità la possibilità, che si realizzerebbe con l'auspicata riforma, di rimettere alle parti la scelta del libero professionista al quale rivolgersi per chiedere di esercitare poteri pubblici giurisdizionali e paragiurisdizionali attinenti alla sfera della sovranità nazionale. Ciò senza che siano previste sufficienti garanzie di terzietà, di indipendenza e di trasparenza dell'operato del professionista medesimo. Va, inoltre, osservato che i principi di liberalizzazione e di concorrenza in ambito professionale sarebbero difficilmente conciliabili con l'esercizio di funzioni giurisdizionali o paragiurisdizionali, tanto più se si tiene conto dei pericoli, per le predette garanzie, derivanti dall'esercizio privato di siffatti pubblici poteri in delicati ambiti territoriali.

Inoltre, l'atto normativo in esame solo apparentemente sembra in grado di assicurare una riduzione dei costi a carico dello Stato, mentre, in realtà, è lecito supporre che l'esercizio di tali funzioni, non più da parte di dipendenti pubblici, ma da parte di liberi professionisti, determini un notevole aumento dei relativi costi non solo per il privato, ma anche per la finanza pubblica in tutti i casi in cui gli atti di notifica o di esecuzione siano

richiesti dall'Autorità giudiziaria (come, ad esempio, nel caso delle misure di prevenzione), da altri soggetti pubblici oppure siano posti a carico dell'Erario.

Al riguardo, la proposta attribuisce al Ministero della giustizia (per le attività di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari e per quelle compiute su delega dell'autorità giudiziaria) ed al Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari (in tutti gli altri casi) il potere di determinare le tariffe professionali, con la previsione dell'unico parametro della complessità e alla qualità della singola prestazione. Allo stato, quindi, oltre ai problemi di compatibilità comunitaria che potrebbero sorgere in seguito alla determinazione di nuove tariffe professionali, non risulta neppure preventivabile l'ammontare dei compensi, e dei relativi costi, dei servizi resi dal professionista ufficiale giudiziario.

Va, infine, evidenziato che il sistema di reclutamento dei nuovi professionisti previsto dalla proposta normativa in esame, basandosi - e non poteva essere diversamente - su un sistema volontaristico, neppure garantisce la concreta possibilità di esercitare, sia pure attraverso liberi professionisti, le inderogabili funzioni giurisdizionali e paragiurisdizionali che oggi sono svolte, rispettivamente, da magistrati e ufficiali giudiziari. Difatti, in relazione alla fase transitoria, non viene presa in considerazione l'eventualità che il numero degli iscritti all'albo unico nazionale degli ufficiali giudiziari non risulti sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche innanzi indicate, garantito, invece, dall'attuale assetto normativo.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

